

CAPITOLATO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO I.A.S. – INFRASTRUCTURE ASSISTANCE SERVICE PER L'ANNO 2018 E DELLA MIGRAZIONE DA SCMM2012 a SCCM2016 CURRENT BRANCH.

Art. 1 Oggetto e importo contrattuale

La presente procedura, ha per oggetto l'affidamento della fornitura a lotto unico di:

- Servizio I.A.S. - Infrastructure Assistance Service per l'anno 2018
- Migrazione da SCMM2012 a SCMM2016 Current Branch

secondo le caratteristiche e descrizioni specificate al successivo articolo 2.
L'importo a base di gara è di **€ 19.000,00 oltre iva.**

Art. 2 Quantità e descrizione

La fornitura oggetto della presente trattativa riguarda i servizi di seguito dettagliati:

Rinnovo servizio IAS per anno 2018

Codice	Descrizione	Q.tà
SR-CTR3083	Canone Progel IAS (15-24 server)	15
SR-CTR3094	Portafoglio Advanced (30 gettoni)	1

Il valore presunto del servizio è pari a € 5.500,00 oltre l'iva.

Progetto di migrazione da SCMM2012 a SCCM2016 Current Branch

SCCM2012 è l'ambiente utilizzato per la distribuzione dell'immagine standard dell'ente sulle postazione, il controllo remoto, l'inventario hw e sw del parco client. La fornitura deve essere erogata in modalità "chiavi in mano" e prevedere:

- Upgrade a Configuration Manager 2016 Current Branch:
- Assessment e analisi iniziale
- Migrazione del Primary Site SCCM 2012 su nuova VM Windows Server 2012 R2 tramite procedura di backup/restore
- Aggiornamento degli agenti sul parco macchine client in pilot
- Migrazione della soluzione Progel OSD Windows 7
- Documentazione tecnica e guide operative.

Gestione Ambiente server

La fornitura include inoltre un carnet di 30 gettoni da utilizzare per tuning e supporto post - progetto

Il valore presunto del progetto è di € 13.500,00

Art. 3 - Condizioni di fornitura

Le condizioni di fornitura del servizio IAS per il periodo 01/01 - 31/12/2018 includono il supporto ai server Microsoft e l'ambiente di distribuzione dell'immagine standard win7 in uso presso

l'Ente e dell'immagine stessa, oltre ad un carnet di 30 gettoni per attività di manutenzione e bug fixing.

La fornitura relativa al progetto di migrazione da SCMM2012 a SCCM2016 Current Branch, prevede le seguenti condizioni:

- tempi di attivazione del progetto: 15 giorni lavorativi dall'ordine
- stima di delivery date del progetto: 2 mesi dall'attivazione
- termine ultimo di attivazione del progetto a garanzia di validità delle stime indicate: 15 marzo 2018

Art. 4 - Corrispettivi e obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

I corrispettivi sono quelli risultanti dalla stipula della trattativa diretta.

Il canone per l'erogazione del servizio IAS, sarà fatturato in unica rata annuale nell'anno di competenza del servizio, i carnet di gettoni saranno fatturati a consuntivo mensile, mentre il progetto di migrazione da SCMM2012 a SCCM2016 Current Branch a fine progetto, in modalità chiavi in mano, previa attestazione di regolare esecuzione sottoscritta dalla responsabile U.O.C. Gestione delle Strutture Tecnologiche.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato dal Comune a 30 giorni data di ricevimento fattura, previo controllo e verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

La ditta affidataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina contenuta nella Legge 136 del 2010 e successive modifiche.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Art. 5 - Costi della sicurezza

Ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3bis e 3ter, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato pertanto predisposto il D.U.V.R.I., in quanto, trattandosi di fornitura e di prestazioni di natura intellettuale, non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

Art. 6 - Penali

L'impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- nei casi di ritardo rispetto alle tempistiche indicate al precedente art. 3 "Condizioni di fornitura", verrà applicata una penale pari al 1% del valore totale dell'aggiudicazione per ogni giorno solare maturato di ritardo; ove il ritardo dovesse superare i 20 gg solari l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto. Eventuali ritardi imputabili all'Ente, ne faranno decorrere i termini senza l'applicazione di alcuna penale;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal responsabile del servizio Tecnologie e Sistemi Informativi e trasmesse via PEC.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto, via PEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Articolo 7 - Corrispettivi, pagamenti e obblighi di tracciabilità

I corrispettivi sono quelli risultanti dagli atti di gara.

La ditta aggiudicataria potrà emettere fattura per l'esecuzione della fornitura non prima della verifica di conformità e del collaudo della fornitura stessa con esito positivo, che sarà effettuata dal responsabile tecnico del servizio Tecnologie e Sistemi Informativi entro 15 gg. lavorativi dalla data di consegna del materiale.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data di ricevimento fatture, previo controllo e verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina contenuta nella Legge 136 del 2010 e successive modifiche.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile

Art 8 - Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si darà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Nel caso di inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle modalità e dei parametri di esecuzione delle attività previste e dettagliate nei documenti di gara, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere per ripetute inadempienze contrattuali regolarmente contestate, per almeno cinque volte;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite con strumenti che non consentano la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- in presenza di Dirc Negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010;

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione comunale, di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Recesso dal contratto

Per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., fino al termine della validità contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per le forniture oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al fornitore di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il fornitore non acconsentisse alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 10 - Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

Art. 11 - Passaggio di funzionari pubblici a ditte private

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

Art. 12 - Variazioni della ragione sociale

La/e ditta/e aggiudicataria/e dovrà/nno comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Art. 13 - Responsabilità in materia di sicurezza

La/e ditta/e aggiudicataria/e nell'esecuzione della fornitura dovrà adottare di propria iniziativa tutte le cautele che valgono a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni. Incombe a proprio carico qualunque responsabilità per danni provocati dai propri dipendenti, nel corso di esecuzione della prestazione, alle persone, apparecchiature e opere dell'Ente o di terzi. La/e ditta/e aggiudicataria/e è responsabile di tutti gli eventuali danni verso l'ente o verso terzi derivanti dalle fasi fornitura.

Articolo 14 - Trattamento dei dati

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l'Ente esclusivamente per le finalità inerenti l'aggiudicazione e la gestione del contratto.

Le informazioni in possesso potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del contratto e/o ai soggetti titolari del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale che disciplina la materia.

L'appaltatore designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 15 Controversie

Per la definizione di tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e la/e ditta/e aggiudicataria/e che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si intendono applicate le disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell'affidamento della fornitura.

Art. 17 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Dott.ssa Lorenza Benedetti.

Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di suoi collaboratori per effettuare, in particolare, controlli sulla qualità, sul rispetto di tutta la normativa vigente, ed in particolare, seguire l'esecuzione della fornitura, verificando il rispetto delle disposizioni e modalità contrattuali, evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e tutte le altre eventuali inadempienze.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Lorenza Benedetti)